



# Condizioni contrattuali polizza ciclomotore



## Servizio Clienti

**800.99.88.55** Numero Verde

**02.2805.2806** Numero Urbano

## Servizio Sinistri

**800.99.33.55** Numero Verde

## Indice del fascicolo

NOTA INFORMATIVA .....	2
1. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	4
2. IL CONTRATTO - DEFINIZIONI .....	6
3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	7
4. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....	10
5. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA R.C.A. ....	12
6. IL SINISTRO - OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA .....	16
7. IL SINISTRO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO .....	16
APPENDICE A.1 - LETTERA TIPO PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO .....	18

## Nota informativa

**(Redatta ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti).**

Il presente documento ha solo valore informativo e non già contrattuale. Fornisce le informazioni preliminari alla conclusione del Contratto.

### 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Genialloyd S.p.A è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 ed ha sede legale in Italia, Viale Monza 2 - 20127 - Milano. Genialloyd è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione ed al coordinamento di Allianz S.p.A.

### 2. GESTIONE SINISTRI

Le richieste di risarcimento da parte degli aventi diritto devono essere indirizzate a Genialloyd, viale Monza 2 - 20127 Milano - Numero Verde Servizio Sinistri 800/99.33.55, numero Urbano Servizio Sinistri 02/2805.2808 - Fax n° 02/2804.0715.

### 3. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd Ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2 - 20127 Milano, fax 02/2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## Informazioni relative al Contratto

### 1. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del ciclomotore assicurato.

### 3. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni private il soggetto sempre escluso dalla

garanzia è il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Inoltre relativamente ai soli danni alle cose sono esclusi: il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del Contratto di leasing, nonché i soggetti indicati ai punti b - c del secondo comma del suddetto articolo tra i quali anche il convivente more uxorio.

### 4. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia non è operante nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni vigenti; certificato di circolazione non aggiornato; danni subiti dai terzi trasportati per trasporto effettuato in deroga alle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione; conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene; danni causati a terzi dal veicolo mentre partecipa a gare o competizioni spor-

tive, prove ufficiali e allenamenti; veicolo con targa di prova, se la circolazione avviene in deroga alle disposizioni di Legge che disciplinano l'utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente senza la prescritta licenza oppure se guidato da un soggetto diverso dal proprietario o da un suo dipendente. Nel caso di sinistro causato da guidatore diverso da quelli abituali indicati in polizza è prevista una rivalsa fino ad euro 2.500,00.

## 5. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo con i documenti in suo possesso e quindi inviare via fax (entro la data di decorrenza) la ricevuta di pagamento e, se richiesto, il libretto o il foglio provvisorio di circolazione, l'attestato di rischio o l'appendice di cessione o eventuale altra documentazione. Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di effettuare il pagamento. Genialloyd, verificata la documentazione, emetterà la polizza con la decorrenza indicata nel preventivo; eventuali modifiche della data di decorrenza potrebbero comportare variazioni del premio. **Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio** - La polizza non sarà emessa se il Contraente non provvede ad inviare tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori nel preventivo oppure il riscontro sui documenti inviati di dati diversi da quelli indicati nel preventivo o nelle banche dati istituzionali comportano la formulazione di un nuovo preventivo che sarà inviato al Contraente. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione richiesta, oppure rinunciare e chiedere il rimborso di quanto eventualmente già pagato.

## 6. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Una volta emessa la polizza, le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio o qualora richiesta, dell'eventuale integrazione di premio.

## 7. CONCLUSIONE

Il Contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde oppure, ove richiesto, dal momento in cui

riceve la quietanza di pagamento. Per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali, si farà riferimento all'indirizzo di residenza dichiarato dal Contraente.

## 8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dal ricevimento del Contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti da Genialloyd, dell'imposta e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

## 9. DURATA

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, a condizione che non si sia verificato il furto del ciclomotore e che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza predisposta da Genialloyd.

## 11. ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Entro trenta giorni dalla scadenza annuale del Contratto Genialloyd invia l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprietario (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di leasing). Ai sensi dell'articolo 134 comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni private, il Contraente, in corso di validità del Contratto, può richiedere l'attestazione dello stato di rischio riferito all'ultimo periodo di osservazione concluso. In tal caso Genialloyd invia l'attestato al Contraente entro 15 giorni dalla data della richiesta. Genialloyd invia nei termini di cui sopra l'attestazione sullo stato del rischio anche nel caso di Contratto interrotto per vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione e consegna in conto vendita, purché il periodo di osservazione del Contratto stesso sia concluso.

## 12. RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS

Genialloyd in occasione della scadenza annuale del Contratto comunicherà al Contraente la

presenza di eventuali sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha la facoltà di evitare l'applicazione del malus, la maggiorazione del premio, nonché la menzione del sinistro sull'attestato di rischio, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità:

- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private) la procedura di rimborso (ovvero la richiesta dell'importo da restituire e il relativo rimborso) deve essere effettuata tramite la CONSAP;
- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd.

### 13. POSSIBILITÀ DI MANTENERE LA CLASSE DI MERITO

Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del ciclomotore assicurato, l'intestatario al P.R.A., oppure il coniuge in regime di comunione di beni, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro ciclomotore di sua proprietà, conservando la classe di merito.

Nel caso di risoluzione del Contratto per furto/rapina totale, demolizione, definitiva esportazione all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del ciclomotore assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del Contratto, il proprietario può beneficiare della classe di merito della polizza per un nuovo ciclomotore di sua proprietà, entro cinque anni dalla data della risoluzione del Contratto.

In caso di acquisto di un nuovo ciclomotore il proprietario del ciclomotore assicurato ha diritto alla medesima classe di merito della polizza in corso, a condizione che il nuovo ciclomotore sia intestato a lui o ad un compo-

nente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. La presente agevolazione vale esclusivamente qualora l'intestatario sia una persona fisica e qualora i ciclomotori siano targati ai sensi del D.P.R. n. 153/2006.

### 14. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve farne denuncia a Genialloyd compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole/denuncia di sinistro (Modulo Blu) e chiamando il Servizio Sinistri al Numero Verde 800/99.33.55. La suddetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

### 15. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1/2/2007, qualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art.149 del Codice delle Assicurazioni private, l'Assicurato potrà ottenere il risarcimento del danno subito direttamente da Genialloyd. Qualora non vi siano le condizioni per applicare il risarcimento diretto, l'Assicurato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile del sinistro, attraverso la procedura "ordinaria" (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private). I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private.

### 16. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto ed il diritto al risarcimento del danno si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 1. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra Azienda detiene alcuni dati che La riguardano.

### 1.1 TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Milano, viale Monza 2, di seguito Società.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le

varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail [privacy@genialloyd.it](mailto:privacy@genialloyd.it).

## 1.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

- a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" indicati al punto 1.5, comma1) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie;
- b) per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al

punto 1.5, comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

## 1.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici.

## 1.4 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.

## 1.5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;
- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- Società di Allianz S.p.A., per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;

- Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc.;
- legali, periti, medici, centrali di assistenza, ISVAP, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), i dati personali possono essere comunicati a:

- Società di Allianz S.p.A. (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Allianz S.p.A..

Nel solo caso in cui l'adesione alle offerte di Genialloyd avvenga tramite iniziativa di un partner commerciale il consenso al trattamento dei dati personali si intende esteso al partner stesso.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti,

per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 1.5.

### 1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail [privacy@genialloyd.it](mailto:privacy@genialloyd.it), il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

## 2. Il Contratto - definizioni

**ALIENAZIONE:** trasferimento ad altri della proprietà di un veicolo.

**ASSICURATO:** il proprietario ed i guidatori identificati ai sensi di polizza.

**CLASSE CU:** classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Codice delle Assicurazioni private e regolamento Isvap n. 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie che consentono di rappresentare la storicità del rischio del veicolo assicurato.

**CONTRAENTE:** persona (fisica o giuridica) che stipula il Contratto.

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE:** il D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209.

**DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE:** certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde, polizza e condizioni contrattuali.

**D.P.R. n. 153/2006:** è il decreto che apporta alcune modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 97 del Codice della Strada. In particolare stabilisce l'obbligo di targatura per i ciclomotori posti in circolazione successivamente alla data del 14/07/2006. Inoltre a partire dalla stessa data il ciclomotore deve essere munito di un certificato di circolazione nel quale risultino indicati i dati identificativi del ciclomotore, la targa ed il nominativo dell'intestatario della targa stessa. La targa può essere abbinata ad un solo veicolo.

**GIUSTIZIA (SPESE DI):** costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

**LEGGE:** il D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private), il regolamento di esecuzione e le successive modificazioni, il Codice della Strada ed il Codice Civile.

**MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO):** somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

**POLIZZA:** l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il Contratto di assicurazione.

**PREMIO:** somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, in sostanza il prezzo dell'assicurazione.

**PROPRIETARIO:** per i ciclomotori immatricolati a far data dal 14/07/2006 e targati ai sensi del D.P.R. n. 153/2006, è la persona (fisica o giuridica) a cui risulta essere intestato il ciclomotore e la targa, entrambi i dati rilevabili dal certificato di circolazione del ciclomotore. Per ciclomotori messi in circolazione precedentemente alla data del 14/07/2006 è colui che dichiara ai sensi di Legge di essere il proprietario del ciclomotore assicurato.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:** nel caso di sinistro tra due veicoli la Responsabilità Principale si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato supera la soglia del 50%.

Nel caso di sinistro tra più di due veicoli la Responsabilità Principale si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato supera la soglia della percentuale pro quota, attribuibile a ciascun conducente coinvolto nel sinistro. Ad esempio: per un

sinistro con tre veicoli coinvolti, la responsabilità pro quota è pari al 33% (100%/3). In questo caso la responsabilità attribuita all'Assicurato è da considerarsi principale, quando supera la soglia del 33%.

**RESPONSABILITÀ PARITARIA:** la Responsabilità Paritaria si determina quando il grado di responsabilità attribuita all'Assicurato è pari alla ripartizione pro quota della responsabilità totale rispetto al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro. Ad esempio: sinistro con due veicoli la Responsabilità Paritaria è uguale al 50% (100%/2) - sinistro con tre veicoli coinvolti la Responsabilità Paritaria è uguale al 33% (100%/3) ecc. ecc.

**RISARCIMENTO:** somma corrisposta da Genialloyd al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

**RIVALSA:** azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

**SINISTRO:** evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ:** Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni.

## 3. Condizioni Generali di Assicurazione

### 3.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve i documenti di assicurazione, oppure dal momento in cui riceve la quietanza di pagamento, se richiesta.

### 3.2 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie del Contratto saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio, o dell'integrazione di premio, se richiesta.

### 3.3 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a fatti o dati che influiscono sulla valutazione del rischio,

con particolare riferimento a quelli relativi ai Guidatori abituali, ai dati del veicolo ed ai suoi eventuali precedenti assicurativi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd elementi che comportino una modifica ai suddetti dati o alle garanzie prestate.

### 3.4 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla ricezione dei documenti di assicurazione, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può esercitare il diritto di ripensamen-

to, dandone immediata comunicazione a Genialloyd mediante lettera raccomandata, allegando alla stessa i documenti di assicurazione originali, ed ottenere la restituzione del premio corrisposto al netto dei costi sostenuti, dell'imposta e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

### **3.5 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente ed il proprietario del ciclomotore, dopo avere verificato l'esattezza dei dati riportati in polizza, devono firmare la copia della polizza riservata alla Compagnia. La polizza firmata deve essere restituita a Genialloyd (Ufficio Gestione Portafoglio) entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto. In caso di veicolo già assicurato presso una compagnia diversa da Genialloyd, alla polizza deve essere allegato l'attestato di rischio in originale.

### **3.6 MANCATA CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

Genialloyd provvederà a comunicare al Contraente l'importo di premio ad integrazione a suo carico a seguito della riclassificazione del Contratto nella classe di merito più elevata, qualora il Contraente, nonostante i solleciti, non abbia provveduto a consegnare l'attestato di rischio in originale. Il mancato pagamento dell'integrazione comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa per gli importi pagati a terzi.

### **3.7 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

Entro trenta giorni dalla scadenza annuale del Contratto Genialloyd invia l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprietario (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di leasing). Ai sensi dell'articolo 134 comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni private, il Contraente, in corso di validità del Contratto, può richiedere l'attestazione dello stato di rischio riferito all'ultimo periodo di osservazione concluso. In tal caso Genialloyd invia l'attestato al Contraente entro 15 giorni dalla data della richiesta. Genialloyd invia nei termini di cui sopra l'attestazione sullo stato del rischio anche nel caso di Contratto interrotto per vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione e consegna in conto vendita,

purché il periodo di osservazione del Contratto stesso sia concluso.

### **3.8 DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, a condizione che non si sia verificato il furto del ciclomotore e che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio del nuovo preventivo di polizza predisposto da Genialloyd ai sensi della seguente clausola 3.9 "Prosecuzione del rapporto assicurativo".

### **3.9 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO**

Entro 30 giorni dalla scadenza annuale, Genialloyd predisporrà un nuovo preventivo di polizza sulla base della tariffa in vigore alla data di scadenza del Contratto in corso. Nel calcolare il nuovo premio, si terrà conto delle regole evolutive relative alla forma tariffaria del Contratto. Una volta ricevuto il pagamento del nuovo premio, Genialloyd provvederà ad emettere la polizza ed il Contratto si intenderà concluso ai sensi del precedente art. 3.1 "Conclusione del Contratto".

### **3.10 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

a) Cambio veicolo con sostituzione del Contratto - Il proprietario del ciclomotore può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro ciclomotore di sua proprietà (o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni), con conseguente conguaglio del premio e conservazione della classe di merito, a condizione che si sia verificata la perdita di possesso del veicolo assicurato, escluso in caso di furto/rapina. La garanzia di Responsabilità Civile e le eventuali altre garanzie della polizza saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza, se il Contraente ha pagato l'integrazione di premio eventualmente dovuta. Da tale momento cesserà automaticamente la copertura assicurativa del vecchio ciclomotore.

b) Trasferimento del veicolo con cessione del Contratto - Nel caso che la vendita del ciclomotore comporti la cessione del Contratto, il Contraente ed il nuovo proprietario devono

darne immediata comunicazione al Servizio Assistenza Clienti di Genialloyd, fornendo tutte le informazioni necessarie per la sostituzione di polizza in classe C5 (CU14) ed il rilascio dell'appendice di cessione e dei nuovi documenti di assicurazione. Genialloyd invierà al Contraente i suddetti documenti, non appena quest'ultimo provvede al pagamento dell'integrazione di premio, se dovuta.

**Per entrambi i casi previsti ai punti A e B il Contraente ha l'obbligo di distruggere i documenti di assicurazione relativi al vecchio ciclomotore. In caso contrario, Genialloyd agirà nei suoi confronti per il recupero integrale degli importi pagati a terzi, quali risarcimenti dei sinistri causati dal suddetto ciclomotore.**

### **3.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO**

(vendita/cessione in conto vendita - furto/rapina - demolizione - definitiva esportazione all'estero - cessazione definitiva dalla circolazione).

Il proprietario che non intendesse avvalersi di quanto previsto all'art. 3.10 "Trasferimento della proprietà del veicolo", può chiedere la risoluzione del Contratto e il rimborso del premio residuo.

#### **Risoluzione del Contratto**

Il Contratto si risolve dalla data indicata nel modulo di interruzione, che il Contraente dovrà inviare a Genialloyd via fax debitamente compilato e firmato. Genialloyd si riserva sempre la facoltà di verificare nelle Banche dati istituzionali le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione. Nel caso di risoluzione del Contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietario deve trasmettere esclusivamente la denuncia rilasciata dall'Autorità: in quest'ultimo caso il Contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia (art. 171 del Codice delle Assicurazioni private).

#### **Rimborso del premio residuo**

Il Contraente, per ottenere il rimborso del premio, deve restituire a Genialloyd mediante raccomandata A.R. - contestualmente o successivamente l'invio del modulo di

interruzione - i documenti di assicurazione in originale. Genialloyd provvederà a rimborsare la parte di premio pagata e non goduta, calcolata dalla data di risoluzione del Contratto, al netto delle imposte e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente. In caso di Contratto risolto per furto/rapina Genialloyd procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al ricevimento della denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia Furto ed Incendio, se presente sul Contratto.

Il proprietario del veicolo assicurato può chiedere, entro cinque anni dalla data di risoluzione del Contratto, di assicurare un altro ciclomotore di sua proprietà con la medesima classe di merito e la sinistrosità pregressa del Contratto risolto. Nel caso in cui il periodo di osservazione si sia concluso, Genialloyd rilascerà l'attestazione dello stato di rischio entro 15 giorni dalla data di risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione del Contratto per cessione in conto vendita e furto/rapina del veicolo assicurato, qualora il proprietario rientri nuovamente in possesso del veicolo e si sia avvalso della classe di merito del Contratto per assicurare un altro ciclomotore di sua proprietà, potrà assicurare quello recuperato stipulando una nuova polizza, da assegnarsi alla classe di merito Genialloyd C5 e CU14.

### **3.12 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la sospensione del Contratto.

### **3.13 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla carta verde, non siano barrate. Nei suddetti paesi, l'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione; restano comunque ferme le maggiori garanzie previste nella polizza ed eventuali limitazioni territoriali previste dalle singole garanzie.

### 3.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare a Genialloyd ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto.

### 3.15 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

### 3.16 ONERI FISCALI

Le imposte e le tasse relative a questo Contratto sono a carico del Contraente.

### 3.17 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente Contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

### 3.18 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd S.p.A. Ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2 - 20127 Milano, fax 02/2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## 4. Garanzia di Responsabilità Civile Auto

### 4.1 COSA ASSICURIAMO

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza.

### 4.2 ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE

**Responsabilità Civile da circolazione in aree private:** l'assicurazione copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, con l'esclusione delle aree, sia civili sia militari, riservate al traffico e alla sosta di aeromobili. I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per la suddetta estensione.

### 4.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Non è considerato terzo, e quindi non beneficia

delle prestazioni garantite dalla garanzia di R.C.A., il guidatore del veicolo responsabile del sinistro.

Non sono inoltre considerati terzi esclusivamente per i danni alle cose:

- i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S.;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi e naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato proviede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

### 4.4 Cause di esclusione della garanzia

La garanzia non copre i rischi verificatisi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- se il certificato di circolazione rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 153/2006, non riporta la stessa targa applicata sul ciclomotore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità

alle disposizioni vigenti o alle disposizioni della carta di circolazione;

- se il conducente al momento del sinistro si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

**Nei casi sopra elencati ed in tutti quelli dove sia applicabile il comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.**

#### 4.5 Formula di guida

La copertura di Responsabilità Civile obbligatoria è prestata con la seguente formula: **Guidatori abituali** - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato per l'intero anno assicurativo esclusivamente dai Guidatori Abituali indicati in polizza.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 2.500,00 se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente che non soddisfi i requisiti richiesti dalla formula di guida sopra descritta ed indicata in polizza.

Genialloyd rinuncia alla suddetta rivalsa esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o ripara-

zione del veicolo;

- in caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che sia adeguatamente documentato.

#### 4.6 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Nei casi previsti al precedente art. 3.7 "Rilascio dell'attestato di rischio" Genialloyd rilascia al Contraente un documento che contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del Contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è sottoscritto il Contratto;
- la classe di merito Genialloyd sia di provenienza sia quella di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva;
- la classe di assegnazione CU;
- il numero dei sinistri pagati anche parzialmente, con responsabilità principale e/o paritaria nel corso del periodo di osservazione considerato;
- La percentuale di responsabilità paritaria attribuita ad ogni sinistro pagato anche parzialmente nel corso del periodo di osservazione;
- il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, negli ultimi cinque anni con responsabilità principale e/o paritaria. Per le annualità precedenti l'anno solare 2008 saranno invece indicati i sinistri pagati e riservati (a cose e persone);
- le percentuali di responsabilità paritaria attribuite a ciascun sinistro pagato, anche parzialmente, negli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento, quando non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo e del motore;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società;
- gli importi di franchigia non corrisposti dall'Assicurato;
- l'eventuale annotazione della concessione dell'agevolazione prevista dall'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni private (agevolazione Bersani).

## 4.7 GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A.. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal Contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio

o la rata di premio (art.1901 C.C.) e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sulla stessa. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, il Contraente è obbligato a restituire a Genialloyd o distruggere direttamente la suddetta Carta. In caso contrario Genialloyd eserciterà il diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

## 5. Condizioni particolari della Garanzia R.C.A.

### 5.1 CLAUSOLA NO CLAIM DISCOUNT

#### 5.1.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria NO CLAIM DISCOUNT, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- **primo periodo:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi

prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

- **periodi successivi:** decorrono dalla scadenza del precedente periodo ed hanno durata di dodici mesi.

#### 5.1.2 CLASSI DI MERITO

La tariffa NO CLAIM DISCOUNT si articola in 6 classi di assegnazione (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe C6 alla classe C1.

GENIALLOYD	C6	C5	C4	C3	C2	C1
------------	----	----	----	----	----	----

#### 5.1.3 CLASSE DI INGRESSO

L'assegnazione del ciclomotore alla rispettiva classe di merito Genialloyd avviene, se il Contraente consegna la documentazione richiesta, come indicato nella seguente tabella. La mancata consegna dei documenti richiesti comporta invece l'assegnazione del ciclomotore alla classe

di merito Genialloyd C1 e classe CU18.

I sinistri presi in considerazione per l'assegnazione della classe Genialloyd, sono quelli indicati nella sinistrosità pregressa dell'attestato di rischio, nell'ultima annualità (anno corrente) e nella precedente annualità solare.

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE	CLASSE CU	CLASSE GENIALLOYD	DOCUMENTI VINCOLANTI
Nuova immatricolazione o voltura fino a 90 giorni	14	C5	- Certificato di circolazione/omologazione
Nuova immatricolazione o voltura oltre i 90 giorni	18	C1	- Certificato di circolazione/omologazione
Proveniente da polizza Genialloyd di ciclomotore rubato	Classe CU della polizza	Classe Genialloyd della polizza	- Certificato di circolazione/omologazione
Agevolazione per ulteriore ciclomotore da polizza Genialloyd (Legge n. 40/2007 c.d. "Legge Bersani")	Classe CU della polizza in corso	Classe GL determinata secondo i criteri indicati dalla tabella al punto 5.1.3 Classe d'ingresso (vedi motivo di assegnazione "Con attestato di rischio")	- Certificato di circolazione del nuovo ciclomotore
Agevolazione per ulteriore ciclomotore con polizza di altra compagnia (Legge n. 40/2007 c.d. "Legge Bersani")	Classe CU dell'attestato	Classe GL determinata secondo i criteri indicati dalla tabella al punto 5.1.3 Classe d'ingresso (vedi motivo di assegnazione "Con attestato di rischio")	- Duplicato dell'attestato di rischio del ciclomotore assicurato - Certificato di circolazione del nuovo ciclomotore e del ciclomotore assicurato - Stato di famiglia se il ciclomotore è intestato a un familiare convivente

Motivo di Assegnazione	Sinistri attestato		Classe Genialloyd	Classe CU	Documenti vincolanti
	Ultimo anno	Penultimo anno			
Con attestato di rischio	NESSUNO	NESSUNO	C6	Classe CU dell'attestato	- Certificato di circolazione/ omologazione - Attestato di rischio
	NESSUNO	ALMENO UNO	C3		
	NESSUNO	NON ASSICURATO	C5		
	UNO	NESSUNO	C2		
	UNO	ALMENO UNO	C1		
	UNO	NON ASSICURATO	C1		
	PIÙ DI UNO	NESSUNO	C1		
	PIÙ DI UNO	ALMENO UNO	C1		
Attestato di ciclomotore rubato	PIÙ DI UNO	NON ASSICURATO	C1	Classe CU dell'attestato	- Certificato di circolazione/ omologazione - Attestato di rischio - Denuncia furto
	NESSUNO	NESSUNO	C6		
	NESSUNO	ALMENO UNO	C3		
	NESSUNO	NON ASSICURATO	C5		
	UNO	NESSUNO	C2		
	UNO	ALMENO UNO	C1		
	UNO	NON ASSICURATO	C1		
	PIÙ DI UNO	NESSUNO	C1		
Attestato di ciclomotore diverso da quello da assicurare <sup>①</sup>	PIÙ DI UNO	ALMENO UNO	C1	Classe CU dell'attestato	- Certificato di circolazione/ omologazione - Attestato di rischio - Cessazione del ciclomotore indicato nell'attestato <sup>②</sup>
	PIÙ DI UNO	NON ASSICURATO	C1		
	NESSUNO	NESSUNO	C6		
	NESSUNO	ALMENO UNO	C3		
	NESSUNO	NON ASSICURATO	C5		
	UNO	NESSUNO	C2		
	UNO	ALMENO UNO	C1		
	UNO	NON ASSICURATO	C1		
Dichiarazione sostitutiva dell'attestato per risoluzione consensuale del Contratto	PIÙ DI UNO	NON ASSICURATO	C1	Classe CU della dichiarazione	- Certificato di circolazione/ omologazione - Dichiarazione della compagnia
	PIÙ DI UNO	ALMENO UNO	C1		
	UNO	NON ASSICURATO	C1		
	UNO	NESSUNO	C2		
	UNO	ALMENO UNO	C1		
	UNO	NON ASSICURATO	C1		
	PIÙ DI UNO	NESSUNO	C1		
	PIÙ DI UNO	ALMENO UNO	C1		
Polizza temporanea	NON RILEVATI	NON RILEVATI	C4	Classe CU della polizza o 14 CU se assente	- Certificato di circolazione/ omologazione - Polizza temporanea
Senza documentazione richiesta	NON RILEVATI	NON RILEVATI	C1	18	- Certificato di circolazione/ omologazione

① Per ciclomotori non targati ai sensi del D.P.R. n. 153/2006, la validità dell'attestato di rischio è limitata al solo caso in cui tale documento si riferisce ad un ciclomotore demolito.

② Documento che attesti la vendita, cessione in conto vendita, la demolizione, la definitiva esportazione o definitiva cessazione dalla circolazione del veicolo indicato nell'attestato di rischio.

#### VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO E DOCUMENTO EQUIVALENTE

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da

apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito per il medesimo veicolo conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.

### 5.1.4 ASSEGNAZIONE CLASSE CU

Qualora sull'attestato di rischio consegnato dal Contraente non fosse indicata alcuna classe

CU, l'assegnazione della stessa, sarà determinata come indicato nella seguente tabella:

Anni assicurati senza sinistri ①	Sinistri ②				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

① Non contano come anni senza sinistri le annualità della sinistrosità pregressa dell'attestato valorizzate con NA, ND e l'anno corrente o ultimo anno.

② Vanno considerati e sommati tutti i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità principale presenti nelle ultime cinque annualità (inclusa l'annualità in corso o ultimo anno).

### 5.1.5 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO GENIALLOYD

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il premio della nuova polizza subirà aumenti o riduzioni percentuali, indicate nelle seguenti tabelle A e B, a seconda che Genialloyd abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Più precisamente sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i

quali è stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;

- i sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini della determinazione dell'aumento da applicare al premio, i sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nella tabella C - Evoluzione classi CU.

### 5.1.6 EVOLUZIONE DELLE CLASSI GENIALLOYD E CU

## A - EVOLUZIONE DELLE CLASSI GENIALLOYD

Anni senza sinistri	Classe di rischio Genialloyd					
	C6	C5	C4	C3	C2	C1
Un anno	-5%	-14%	-20%	-24%	-33%	-68%
Due anni	-3%	-5%	- 5%	- 5%	-26%	-15%
Tre anni	-3%	-3%	- 3%	- 3%	-5%	-5%
Quattro anni	-3%	-3%	- 3%	- 3%	-3%	-3%
Cinque o più anni	-3%	-3%	- 3%	- 3%	-3%	-3%

## B - EVOLUZIONE NEGATIVA DELLE CLASSI GENIALLOYD

Sinistri osservati		Classe di rischio Genialloyd					
Ultimo anno	Penultimo anno	C6	C5	C4	C3	C2	C1
Uno	Nessuno	+96%	+70%	+100%	+45%	+100%	+100%
Uno	Almeno uno	+100%	+100%	+100%	+45%	+80%	+80%
Due o più sinistri	Nessuno	+200%	+200%	+180%	+150%	+100%	+100%
Due o più sinistri	Almeno uno	+200%	+200%	+180%	+150%	+80%	+80%

## C - EVOLUZIONE CLASSI CU

Sinistri pagati	Bonus Malus CU																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Un sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
Due sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
Tre sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Quattro o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

### 5.1.7 FACOLTÀ DI RIMBORSO

Genialloyd in occasione della scadenza annuale del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni private e relativo regolamento, comunicherà al Contraente la presenza di eventuali sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha la facoltà di evitare l'applicazione del malus, la maggiorazione del premio, nonché la menzione del sinistro sull'attestato di rischio, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità:

- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private) la procedura di rimborso (ovvero la richiesta dell'importo da restituire e il relativo rimborso) deve essere effettuata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma - tel. 06/85796.530, fax 06/85796.546-547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it.);
- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd.

### 5.1.8 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del Contratto è ammessa, purché non vi sia variazione del proprietario, esclusivamente con ciclomotore appartenente

allo stesso settore tariffario di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino alla naturale scadenza.

### 5.1.9 AGEVOLAZIONE PER ULTERIORE CICLOMOTORE (VALIDA SOLO PER CICLOMOTORI TARGATI AI SENSI DEL D.P.R. N°153/2006)

Il proprietario di un ciclomotore regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito del Contratto in corso (Legge n. 40/2007), per assicurare un ciclomotore di nuovo acquisto, a condizione che il ciclomotore sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. La presente agevolazione vale esclusivamente qualora l'intestatario sia una persona fisica e qualora i ciclomotori siano targati ai sensi del D.P.R. n. 153/2006. Le modalità per il riconoscimento della classe e la documentazione richiesta sono elencate nella tabella indicata al punto 5.1.3 "Classe d'Ingresso".

### 5.2 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

(VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER VEICOLI CON USO NOLEGGIO LIBERO INDICATO IN POLIZZA)

Il Contraente dichiara, e Genialloyd ne prende atto, che il locatore del ciclomotore assicurato è in possesso della prescritta licenza di locazione.

## 6. Il sinistro - Obblighi e modalità di denuncia

### 6.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Numero Verde del Servizio Sinistri Genialloyd 800/99.33.55 oppure al numero urbano 02/2805.2808: l'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al Servizio Sinistri di Genialloyd. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni private) e successivamente inviata al Servizio Sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare i numeri di cui sopra avendo già a disposizione il modulo blu compilato.

### 6.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

In caso di mancata presentazione della denun-

cia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato oppure rifiutare o limitare l'indennizzo, per i danni relativi alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile obbligatoria.

### 6.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

### 6.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 7. Il Sinistro - Richiesta di risarcimento

### 7.1 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Nel caso in cui il ciclomotore assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni private), che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da Genialloyd. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero o di ciclomotore non targato ai sensi del D.P.R.

n.153/2006 si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.

#### 7.1.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE A CICLOMOTORI TARGATI AI SENSI DEL D.P.R. N.153/2006)

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al servizio sinistri di Genialloyd assieme al "modulo blu" (Constatazione Amichevole d'Incidente).

Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché

l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistono i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, Genialloyd provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modello di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.

### **7.1.2 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta al precedente

art. 7.1.1, la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato, direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modello di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.

### **7.1.3 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (VALIDA SOLO PER CICLOMOTORI TARGATI AI SENSI DEL D.P.R. N°153/2006)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del ciclomotore assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice delle Assicurazioni private.

## APPENDICE A.1 - LETTERA TIPO PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

RACCOMANDATA A.R.

SPETTABILE SOCIETÀ  
*(Nome della società e indirizzo della direzione generale)*  
 p.c. Ispettorato Sinistri della Società  
*(Ufficio competente nel luogo di domicilio del danneggiato)*  
 p.c. Controparte  
*(Nome cognome indirizzo della Controparte "danneggiante")*

Oggetto: **Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.**

Il sottoscritto *(indicare nome e cognome)* codice fiscale *(indicare il codice fiscale)* proprietario del veicolo *(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)* targato *(indicare la targa del veicolo)*, con la presente intende costituire in mora codesta Società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il *(indicare la data)* in *(località con indicazione precisa del luogo di accadimento)*.

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo *(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)* targato *(indicare la targa del veicolo)* e assicurato per la responsabilità civile auto con codesta Società, con polizza n° *(indicare il numero di polizza se conosciuto)*.

Vi è stato l'intervento dell'Autorità,

<u>si</u>	<u>no</u>
-----------	-----------

Se sì, precisare quale Autorità è intervenuta (Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili Urbani)

Se ci sono testimoni inserire la seguente frase:

Al momento del sinistro erano presenti i/il seguenti/e testimoni/e *(cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico)*

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) a firma *(precisare se singola o congiunta)*.

Se non è possibile allegare il Modulo CAI inserire la seguente frase:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: *(descrizione della modalità di accadimento del danno)* e i danni riportati dallo scrivente consistono *(descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite)*.

Si invita codesta Società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi dalle ore .... alle ore .... *(scegliere un arco temporale di almeno due ore giornaliere all'interno della fascia oraria solitamente dedicata al lavoro)* al seguente indirizzo *(indicare l'indirizzo)* previo appuntamento telefonico al n° *(indicare il numero di telefono)*.

In caso di lesioni fisiche aggiungere:

Poiché dal sinistro sono derivati danni anche fisici al sig. *(inserire nome e cognome)* codice fiscale *(inserire il codice fiscale)* residente a *(inserire luogo di residenza e provincia)*, CAP *(inserire il codice di avviamento postale)*, in via *(inserire indirizzo e numero civico)*, di professione *(indicare la professione)* e con reddito *(indicare il reddito annuo)*, si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);  
 la quantificazione della inabilità permanente subita;  
 se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa fin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa, si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap - sezione reclami - affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA LEGGIBILE

**Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni**

Sede legale Viale Monza 2 - 20127 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

[www.genialloyd.it](http://www.genialloyd.it)


C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Capitale Sociale € 35.975.001,02 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007



Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz  
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.  
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.



Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni  
Viale Monza 2 - 20127 Milano - Tel +3902 2835.1 - Fax +3902 2835.2835